

HT S.r.l.

Via della Moscova n. 13
20121 - Milano

All'attenzione del Consiglio di Amministrazione

Milano, 31 marzo 2012

Oggetto: Report relativo alle limitazioni di carattere legale riguardanti (i) la commercializzazione del prodotto Remote Control System (di seguito "RemCoSy") in Paesi stranieri nei confronti dei quali sono in vigore misure di embargo e/o sanzioni e/o limitazioni alle esportazioni da parte dello Stato Italiano ovvero di organismi internazionali di cui l'Italia è parte, nonché (ii) la commercializzazione dello stesso nei Paesi di cui all'Allegato II, i.e. Arabia Saudita, Colombia, Corea del Sud, Egitto, Etiopia, Indonesia, Malesia, Marocco, Messico, Panama, Singapore, Sultanato dell'Oman, Thailandia, Uzbekistan e Vietnam (di seguito i "Paesi Allegati").

Egregi Signori,

Facciamo riferimento all'incarico conferitoci da HT S.r.l. (di seguito "HT") avente ad oggetto, tra l'altro, la redazione di un *Report*, da aggiornare semestralmente riguardante le limitazioni di carattere legale (di seguito le "**Limitazioni**") relative alla commercializzazione del proprio prodotto RemCoSy (i) in Paesi stranieri nei confronti dei quali sono in vigore misure di embargo e/o sanzioni e/o limitazioni all'esportazioni da parte dello Stato Italiano ovvero organismi internazionali di cui l'Italia è parte, i.e. Unione Europea, Organizzazione delle Nazioni Unite, NATO, OSCE (di seguito gli "**Organismi Internazionali**") (si veda Allegato I), nonché (ii) la commercializzazione dello stesso nei Paesi Allegati (si veda Allegato II). Il presente *Report* intende dar seguito al *Report* del 30 settembre 2011.

INTRODUZIONE.

Studio Legale Bird & Bird

Via Borgogna, 8
20122 Milano
Italia

Tel +39 02 30 35 60 00

Fax +39 02 30 35 60 11

Via di San Sebastianello, 9
00187 Roma
Italia

Tel +39 06 69 66 70 00

Fax +39 06 69 66 70 11

twobirds.com

Partners

Avv. Massimiliano Mostardini

Avv. Edoardo Courir, LL.M.

Avv. Stefano Febbi

Avv. Giovanni Galimberti

Avv. Arturo Leone

Avv. Osvaldo Lombardi, LL.M.

Avv. Raimondo Maggiore

Avv. Arturo Meglio, LL.M.

Avv. Danilo Quattrocchi

Avv. Amedeo Rampolla

Avv. Caterina Rucci

Avv. Alberto Salvadè

Avv. Stefano Silvestri, LL.M.

Domicilio fiscale sede di Milano

C.F. 03891590964

P.IVA IT03891590964

1. L'incarico conferito consiste nell'analisi della normativa vigente in Italia relativa alle Limitazioni e nell'aggiornamento su base semestrale del *Report*, anche, ove del caso, integrandolo con l'analisi relativa ad ulteriori e diversi Paesi rispetto ai Paesi Allegati che venissero richiesti da HT.

2. In aggiunta, l'Allegato I contiene le informazioni riguardanti i Paesi stranieri diversi dai Paesi Allegati nei confronti dei quali sono in vigore le Limitazioni decise dallo Stato Italiano e/o dagli Organismi Internazionali, volte a limitare i rapporti commerciali con gli stessi, mentre l'Allegato II si riferisce alla situazione relativa ai Paesi Allegati.

3. Tale *Report* trova fondamento esclusivo nella legge italiana esistente alla data di redazione dello stesso. Esso, pertanto, non contiene alcuna valutazione circa normative e sistemi giuridici di altri Paesi, e non implica alcuna valutazione di merito relativa alla fattispecie oggetto di analisi.

4. Il *Report* non contiene alcuna considerazione in merito:

- a) i) al diritto internazionale pubblico o ad altre norme emanate da o per mezzo di organizzazioni internazionali, che non siano le Limitazioni di cui in oggetto, e
- ii) alla eventuale possibile interpretazione e applicazione da parte dell'autorità giudiziaria, o degli organismi pubblici competenti delle Limitazioni,
- iii) all'applicazione di una normativa difforme rispetto alle Limitazioni considerate;
- b) ad investigazioni o verifiche circa l'esattezza dei fatti (ovvero disposizioni e/o norme differenti da quelle oggetto del *Report*) o la ragionevolezza di quanto stabilito da pareri o informazioni contenuti in altri documenti (differenti da tale *Report*) posti a fondamento del *Report*.

5. Il *Report* non si riferisce a, e non contiene indicazioni circa gli eventuali ulteriori adempimenti e/o limitazioni relativi all'esportazione del prodotto RemCoSy diversi dalle Limitazioni. A questo riguardo, HT assumerà in proprio l'incarico e l'onere di eseguire le opportune previste verifiche e porre in essere gli adempimenti tecnici e formali eventualmente necessari per l'esportazione del prodotto RemCoSy.

6. I documenti aventi ad oggetto le Limitazioni sono in lingua italiana e inglese. In caso di versione in duplice lingua, è stato analizzato il documento in lingua italiana.

7. Il *Report* è stato redatto alla data odierna. Sarà cura di HT richiedere, a propria discrezione e ulteriormente alla revisione semestrale prevista, l'aggiornamento del *Report* ovvero eventuali modifiche e/o introduzioni di disposizioni legislative italiane o

decisioni degli Organismi Internazionali che possano modificare il contenuto del presente *Report*, anche a seguito di eventuali variazioni e/o modifiche tecniche del prodotto RemCoSy ovvero del mutarsi dello scenario e del contesto politico internazionale.

ASSUNZIONI

Il *Report* si fonda sulle seguenti Assunzioni:

- a) correttezza delle informazioni forniteci dall'A.D. David Vincenzetti e dal C.F.O. Giancarlo Russo (di seguito il "**Management**"), con particolare riferimento al prodotto RemCoSy e/o alle sue caratteristiche tecnico-costruttive, al suo utilizzo, ai clienti (anche potenziali) di HT, ai Paesi in cui essi operano, e/o tutte le ulteriori informazioni ritenute rilevanti ai fini della redazione del *Report*; e
- b) esattezza dei fatti e ragionevolezza delle opinioni o delle rappresentazioni forniteci dal Management in relazione al prodotto RemCoSy, ai clienti (anche potenziali) di HT ed ai Paesi in cui questi ultimi operano; e
- c) autorizzazione di HT a svolgere la propria attività sulla base della normativa vigente in Italia; e
- d) specificità del *Report* alle sole Limitazioni, con l'esclusione dei regimi giuridici applicabili nei confronti di tipologie e/o classi particolari di beni.
- e) nessuna variazione delle informazioni e dei dati forniteci ai sensi dei precedenti punti da a) a d).

ANALISI

L'analisi è stata effettuata partendo dalle situazioni esistenti alla data di emissione dei precedenti *Report*, di cui il presente rappresenta un aggiornamento. In relazione a ciò si conferma il contenuto di quanto attestato in ciascun dei precedenti *Report* menzionati sopra, che devono intendersi qui integralmente richiamati.

Con riferimento ai Paesi di cui all'Allegato I, si segnala quanto segue:

- nei confronti della Birmania, con la Decisione 2012/98/PESC del Consiglio del 17 febbraio 2012 ha confermato le misure restrittive imposte sino al 30 aprile 2012;
- nei confronti della Repubblica Democratica del Congo, con la Risoluzione ONU S/Res/2021 (2011) le misure restrittive all'esportazioni di armi e materiale connesso sono state prorogate sino al 30 novembre 2012;
- nei confronti della Repubblica di Guinea, con la Decisione 2011/706/PESC del Consiglio del 27 ottobre 2011 e con il Regolamento UE n. 1295 (2011) del Consiglio del 13

dicembre 2011 si prevede che l'embargo di armi non si applichi alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armi per scopi umanitari o protettivo nonché a materiali militari non letali; la Decisione 2011/706/PESC di applica sino al 27 ottobre 2012;

- nei confronti della Liberia, con la Risoluzione ONU S/Res/2025 (2011) del 14 dicembre 2011 conferma le misure restrittive e le proroga per ulteriori 12 (dodici) mesi;
- nei confronti della Libia, con la Risoluzione ONU S/Res/2040 (2012) viene confermato l'embargo sulla fornitura di armi imposto con la Risoluzione ONU S/Res/1970/2011); con la Decisione 2011/622/PESC ed il Regolamento UE n. 965/2011 del Consiglio del 28 settembre 2011 si prevede quale deroga all'embargo di armi la fornitura di materiale ed attrezzature militari a fini di sicurezza e di assistenza delle autorità libiche in vista del disarmo;
- nei confronti del Sudan, con il Regolamento UE n. 1215/2011 del Consiglio del 24 novembre 2011 si prevede un embargo sulle forniture di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo;
- nei confronti del Zimbabwe, con la Decisione 2012/97/PESC del Consiglio del 17 febbraio 2012 si prorogano le misure restrittive all'importazione di armi sino al 20 febbraio 2013.

Per un'analisi più dettagliata di tutte le Limitazioni ad oggi vigenti si rimanda integralmente all'Allegato I.

Con riferimento ai Paesi di cui all'Allegato II, si segnala come, alla data del presente Report non sussistono limitazione nei confronti di alcuno di essi.

In aggiunta, e senza che ciò possa comportare alcuna valutazione di carattere legale da parte nostra, si segnala che alcune organizzazioni non governative attive nella tutela dei diritti umani, i.e. Amnesty International e Human Rights Watch, denunciano la violazione e/o la mancata salvaguardia dei diritti umani in alcuni dei Paesi di cui all'Allegato II.

In particolare, oltre a quanto evidenziato nel Report del 30 settembre 2011, si segnala:

- a) quanto all'Arabia Saudita, il rapporto annuale 2012 di Human Rights Watch denuncia un progressivo deterioramento dei diritti umani denunciando episodi di discriminazioni e maltrattamenti nei confronti delle donne e delle minoranze religiose oltre a violazioni della libertà di espressione e di associazione;
- b) quanto alla Colombia, il rapporto annuale 2012 di Human Rights Watch denuncia episodi di violenza ed abusi da parte delle forze militari e paramilitari

- soprattutto nei confronti delle associazioni sindacali e della stampa indipendente;
- c) quanto all'Egitto, il rapporto annuale 2012 di Human Rights Watch evidenzia un deterioramento progressivo dei diritti umani denunciando nuovi episodi di torture e maltrattamenti da parte della polizia e delle forze armate oltre a violenze ed uccisioni nei confronti dei protestanti; persistono episodi di discriminazione delle minoranze religiose e delle donne;
 - d) quanto all'Etiopia, il rapporto annuale 2012 di Human Rights Watch denuncia episodi di violazione delle libertà di associazione e di espressione oltre a violenti atti di repressione nei confronti degli oppositori al regime e dei dissidenti politici;
 - e) quanto all'Indonesia, il rapporto annuale 2012 di Human Rights Watch evidenzia il persistere di episodi di discriminazione nei confronti delle minoranze religiose, nonché evidenzia l'inadeguatezza del sistema giudiziario del Paese per far fronte ai continui episodi di violazione dei diritti umani da parte delle forze militari;
 - f) quanto alla Malesia, il rapporto annuale 2012 di Human Rights Watch denuncia arresti e detenzioni arbitrarie in carcere oltre a continui episodi di violazione delle libertà di associazione e di espressione soprattutto nei confronti dei media;
 - g) quanto al Marocco, il rapporto annuale 2012 di Human Rights Watch denuncia continui atti terroristici oltre a violenze, maltrattamenti e torture da parte delle forze armate; si evidenziano inoltre episodi di discriminazione nei confronti delle donne nonché di violazione delle libertà di associazione e di espressione verso la stampa domestica indipendente;
 - h) quanto al Messico, il rapporto annuale 2012 di Human Rights Watch denuncia episodi di torture, maltrattamenti ed uccisioni da parte delle forze armate oltre ad episodi di violazione delle libertà di espressione specialmente nei confronti della stampa interessata al traffico di droga e agli abusi commessi dalla polizia;
 - i) quanto al Sultanato dell'Oman, il rapporto annuale 2012 di Human Rights Watch denuncia episodi di violazione delle libertà di espressione nei confronti della stampa indipendente locale e della libertà di associazione;
 - j) quanto alla Thailandia, il rapporto annuale 2012 di Human Rights Watch denuncia episodi di violazione della libertà di espressione dei media accusati di minacciare la sicurezza nazionale, nonché episodi di abusi, maltrattamenti e violenze nei confronti della popolazione;
 - k) quanto all'Uzbekistan, il rapporto annuale 2012 di Human Rights Watch evidenzia il progressivo deterioramento della salvaguardia e della tutela dei diritti umani nel Paese a causa dei sempre più numerosi episodi

di violenze, maltrattamenti ed uccisioni da parte delle forze armate, oltre ad episodi di discriminazione delle forze armate;

- l) quanto al Vietnam, il rapporto annuale 2012 di Human Rights Watch, evidenzia stringenti restrizioni da parte delle autorità governative della libertà di espressione specialmente nei confronti dei media locali, nonché della libertà di religione; si evidenziano inoltre continui abusi e maltrattamenti verso detenuti politici da parte della polizia.

OSSERVAZIONI

Il *Report* costituisce una rappresentazione delle Limitazioni esistenti alla data dello stesso. Esso costituisce un mero strumento a favore di HT, dell'A.D. e del suo Consiglio di Amministrazione per valutare i rischi connessi all'esportazione di RemCoSy in Paesi stranieri.

A tal riguardo, si segnala che lo Stato Italiano e gli Organismi Internazionali possono disporre nuove misure di embargo e/o sanzioni e/o limitazioni all'esportazione nei confronti di Paesi stranieri, differenti dalle Limitazioni, ovvero disporre modifiche alle Limitazioni esistenti. Al di là dell'aggiornamento su base semestrale, sarà cura di HT richiedere una periodica integrazione del presente *Report* ovvero dei Paesi Allegati.

*** * ***

Il presente *Report*, rilasciato esclusivamente a beneficio di HT, viene redatto e consegnato in unica copia originale al Consiglio di Amministrazione di HT. Resta inteso che esso non potrà essere divulgato o trasmesso o comunicato ad altri soggetti al di fuori di HT, del Management, del Consiglio di Amministrazione e dei soci di HT senza il nostro preventivo consenso scritto, da valutarsi caso per caso.

Eventuali soggetti terzi che dovessero entrare in possesso di una copia del presente *Report* non saranno autorizzati ad utilizzare lo stesso.

Il presente *Report* non potrà essere citato, e/o menzionato in alcun documento, ovvero consegnato e/o depositato presso qualsiasi ente pubblico o privato, agenzia governativa o altra autorità, senza il nostro preventivo consenso scritto.

Qualsiasi questione relativa alla interpretazione e/o esecuzione e/o implementazione riguardante il contenuto del presente *Report* sarà regolata dalla legge italiana e, in caso di insorgenza di una controversia, sarà decisa da un giudice italiano, restando inteso

che l'eventuale richiesta di accertamento di responsabilità in capo al nostro Studio sarà limitata all'importo pattuito per la retribuzione del presente incarico oggetto di separato accordo con HT e qui integralmente richiamato.

*** * ***

RingraziandoVi per la fiducia accordataci, restiamo a disposizione per quant'altro dovesse occorrere.

I migliori saluti

Studio Legale Bird & Bird



Allegato I

Informazioni riguardanti i Paesi stranieri diversi da quelli di cui all'Allegato II nei confronti dei quali sono in vigore le Limitazioni, così come definite nel Report.

Paesi	Provvedimento	Divieti
ARMENIA	Risoluzione ONU n. 853/1993	Restrizioni su base non obbligatoria di forniture di armi e munizioni.
AZERBAIJAN	Risoluzione ONU n. 853/1993	Restrizioni su base non obbligatoria di forniture di armi e munizioni.
BIRMANIA/MYANMAR	Posizione comune 2006/318/PESC Posizione comune 2009/351/PESC Decisione 2010/232/PESC Regolamento (UE) n. 408/2010 Decisione 2011/239/PESC Decisione 2012/98/PESC	Divieto di fornitura di armi ed attrezzature per repressione interna. In linea con Posizione Comune 2006/318/PESC. Proroga delle sanzioni previste dalla Posizione comune 2009/351/PESC fino al 30 aprile 2011 In linea con Decisione 2010/232/PESC Proroga delle misure restrittive sino al 30 aprile 2012 Conferma dell'embargo su armi e materiale connesso e della proroga di tali misure restrittive sino al 30 aprile 2012 Embargo sul commercio dei materiali di armamento.
CINA	Dichiarazione del Consiglio Europeo di Madrid	Embargo sulle forniture di armamenti.
COSTA D'AVORIO	Risoluzione ONU S/Res/1572 (2004) Regolamento (CE) n. 174/2005 Risoluzione ONU S/Res/ 1893 (2009) Posizione comune 2004/852/PESC Risoluzione ONU S/Res/1946 (2010) Decisione 2010/656/PESC Regolamento (UE) n. 1032/2010 Decisione 2011/71/PESC Risoluzione ONU S/Res/1980 (2011)	Divieto di esportazione armi ed attrezzature per repressione interna. Conferma dell'embargo sugli armamenti stabilito risoluzione ONU S/Res/1572/2004 Embargo sulle armi e connessi materiali, divieto di esportare attrezzature utilizzabili per repressione interna. Proroga fino al 30 Aprile dell'embargo sulla fornitura di armamenti previsto con la risoluzione ONU 1572 (2004). Proroga delle misure restrittive in linea con la risoluzione ONU 1946/2010. Divieto di esportazione armi ed attrezzature per repressione interna e deroga per materiale non letale e ad uso umanitario e di protezione. Proroga delle misure restrittive stabilite con la decisione 2010/656/PESC. Proroga delle misure restrittive sino al 30 Aprile 2012 e previsione di due ulteriori deroghe al divieto di embargo

Paesi	Provvedimento	Divieti
	<p>Decisione 2011/412/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 668/2011</p>	<p>Modifica alle misure restrittive stabilite con la decisione 2010/656/PESC, in linea con la Risoluzione ONU S/Res/1980 (2011)</p> <p>Modifica al Regolamento CE n. 174/2005</p>
REPUBBLICA	Risoluzione ONU S/Res/1807 (2008)	Embargo su forniture di armamenti e materiale connesso per tutte le organizzazioni non governative.
DEMOCRATICA	Risoluzione ONU 1896/2009	Rinnovo delle misure restrittive previste con la Risoluzione ONU 1896/2009.
DEL CONGO	Posizione comune 2008/369/PESC	Divieto di fornitura, fabbricazione ed uso di armamenti e materiale connesso per tutte le organizzazioni non governative.
	Posizione comune 2009/66/PESC	Conferma ed estensione validità della Posizione Comune 2008/369/PESC.
	Regolamento (CE) n. 889/2005	Divieto di fornitura, trasferimento ed esportazione di armamenti e materiale connesso.
	Regolamento (CE) n. 666/2008	Conferma ed estensione validità del Regolamento (CE) n. 889/2005.
	Risoluzione ONU S/RES/1952 (2010)	Rinnovo delle misure restrittive all'esportazione di armi previste dalla risoluzione ONU S/RES/1807 (2008) sino al 30 novembre 2011
	Decisione 2010/788/PESC	Embargo di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo a persone o entità non governative che operano nel territorio della Repubblica Democratica del Congo
	Risoluzione ONU s/Res/2021(2011)	Rinnovo delle misure restrittive sino al 30 novembre 2012
COREA DEL NORD	Risoluzione ONU n. 1718/2006	Embargo sulle forniture di armamenti e materiali connesse. Embargo su materiali e beni connessi con il settore nucleare.
	Posizione comune 2006/795/PESC	In linea con Risoluzione ONU.
	Posizione comune 2009/573/PESC	Conferma ed estensione validità della Posizione comune 2006/795/PESC.
	Decisione 2009/1002/PESC	Conferma ed estensione validità della Posizione comune 2006/795/PESC.
	Regolamento (UE) n. 1283/2009	Embargo sulle forniture di prodotti considerati a duplice uso e connessi. Embargo sul materiale connesso con il settore nucleare.
	Regolamento (UE) n. 567/2010	In linea con la Posizione comune 2006/795/PESC.
	Decisione 2010/800/PESC	Conferma embargo di armi e materiale connesso, compresi materiali e beni connessi con il settore nucleari e prodotti considerati a duplice uso.
ERITREA	Decisione 2010/127/PESC	Divieto di forniture o vendite di armamenti o materiale connesso di qualsiasi tipo.

Paesi	Provvedimento	Divieti
	<p>Risoluzione ONU n. 1907/2009</p> <p>Decisione 2010/414/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 667/2010</p>	<p>Embargo sulle forniture di armamenti e materiale connesso.</p> <p>Addendum alla Decisione 2010/127/PESC</p> <p>Conferma la Decisione 2010/127/PESC</p>
REPUBBLICA DI GUINEA	<p>Regolamento (UE) n.1284/2009</p> <p>Posizione Comune 2009/788/PESC</p> <p>Decisione 2009/1003/PESC</p> <p>Decisione 2010/638/PESC e successive modifiche¹</p> <p>Decisione 2011/706/PESC</p> <p>Regolamento UE n. 1295(2011)</p>	<p>Divieto di fornitura di armi ed attrezzature per repressione interna.</p> <p>Embargo di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo ad eccezione di materiale non letale per uso protettivo o umanitario.</p> <p>Conferma ed estensione delle misure restrittive concernenti armi e connessi materiali, nonché attrezzature utilizzabili per repressione interna di cui alla posizione comune 2009/788/PESC.</p> <p>Proroga dell'embargo sulle armi e materiale connesso sino al 27 ottobre 2011.</p> <p>Modifica e deroga alle misure restrittive imposte con la Decisione 2010/638/PESC riguardo alla vendita, fornitura, trasferimento di armi per scopi umanitari o protettivi ovvero di armi militari non letali; la decisione rimane in vigore sino al 27 ottobre 2012</p> <p>Conferma le misure previste con la Decisione 2011/706/PESC</p>
IRAN	<p>Risoluzione ONU n. 1737/2006</p> <p>Risoluzione ONU S/RES/1747 (2007)</p> <p>Risoluzione ONU S/RES/1803 (2008)</p> <p>Posizione comune 2007/140/PESC</p> <p>Posizione comune 2007/246/PESC</p> <p>Posizione comune 2008/652/PESC</p> <p>Regolamento (CE) n. 423/2007 e successive modifiche²</p>	<p>Embargo su tutte le forniture di materiali connessi con il settore nucleare.</p> <p>Embargo di forniture di tutti i principali sistemi d'arma (come precisati in registro ONU).</p> <p>Divieto di fornitura, vendita e trasferimento di tutti i materiali e tecnologie nucleari.</p> <p>Recepisce ed estende le misure adottate dall'ONU con Risoluzione 1737.</p> <p>Introdotta le ulteriori restrizioni previste da Risoluzione S/RES/1747, tra cui embargo su forniture di armi.</p> <p>Sulla scia della Risoluzione ONU S/RES/1803 estende il divieto di fornitura ad un'ulteriore categoria di materiali.</p> <p>Embargo su tutte le forniture di materiali connesso con il settore nucleare.</p>

¹ Ultima modifica: Decisione 2012/149/PESC del Consiglio del 13 marzo 2012, che modifica la Decisione 2010/638/PESC relativamente alla concessione di finanziamenti e alla prestazione di assistenza finanziaria

Paesi	Provvedimento	Divieti
	<p>Decisione 2010/413/PESC e successive modifiche³</p> <p>Regolamento di Esecuzione (UE) n. 668/2010</p> <p>Regolamento (UE) n. 961/2010 e successive modifiche⁴</p> <p>Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011</p>	<p>Abroga posizione comune 2007/140/PESC e introduce ulteriori restrizioni all'embargo su tutte le forniture di materiali connessi con il settore nucleare</p> <p>Attua l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007</p> <p>Abroga Regolamento (CE) n. 423/2007 e introduce ulteriori restrizioni all'embargo sulla fornitura di attrezzature per la repressione interna, beni a duplice uso o connessi con l'attività nucleare e/o missilistica.</p> <p>Attua il Regolamento (UE) n. 961/2010</p>
LIBERIA	<p>Risoluzione ONU S/Res/1521 (2003)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1731 (2006)</p> <p>Risoluzione ONU n. 1903/2009</p> <p>Posizione comune 2008/109/PESC</p> <p>Decisione 2010/129/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 493/2010</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1961 (2010)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2025 (2011)</p>	<p>Embargo su forniture, vendite e trasferimento di armi e connessi materiali.</p> <p>Deroga alle misure restrittive imposte dalla Risoluzione ONU S/Res/1521 (2003) per armi o materiale connesso per scopi umanitari o protettivi</p> <p>Conferma dell'embargo su forniture, vendite e trasferimento di armi e materiale connesso.</p> <p>Conferma dell'embargo stabilito da Risoluzione S/Res/1521.</p> <p>Conferma delle misure restrittive stabilite nella Posizione comune 2008/109/PESC.</p> <p>In linea con risoluzione ONU n.1903/2009</p> <p>Conferma ed estensione per 12 mesi delle misure restrittive imposte dalla Risoluzione ONU S/Res/1521 (2003)</p> <p>Conferma ed estensione per 12 mesi delle misure restrittive imposte dalla Risoluzione ONU S/Res/1521 (2003)</p>
LIBIA	<p>Risoluzione ONU S/Res/1970 (2011)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1973 (2011)</p>	<p>Embargo su fornitura, vendita e trasferimento di armi e materiale connesso ad eccezione di materiale non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo.</p> <p>Dispone ulteriori misure per dare esecuzione alle disposizioni sull'embargo di armi e materiale connesso</p>

² Ultima modifica: Regolamento (UE) n. 532/2010 della Commissione del 18 giugno 2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

³ Ultima modifica: Decisione 2012/152/PESC del Consiglio del 15 marzo 2012 che modifica la Decisione 2010/413/PESC riguardo all'applicazione di misure finanziarie mirate ad opera dei fornitori di servizi specializzati di messaggistica finanziaria.

⁴ Ultima modifica: Regolamento UE n. 56/2012 del Consiglio del 23 gennaio 2012 che modifica il Regolamento UE n. 56/2012 che integra e modifica l'elenco delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono previste misure specifiche

Paesi	Provvedimento	Divieti
	<p>Decisione 2011/137/PESC</p> <p>Decisione di Esecuzione 2011/156/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 204/2011</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2040 (2012)</p> <p>Decisione 2011/625/PESC</p> <p>Regolamento UE n. 965/2011</p>	<p>Embargo su fornitura, vendita e trasferimento di armi e materiale connesso ad eccezione di materiale non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo.</p> <p>Attua la Decisione 2011/137/PESC</p> <p>Embargo generalizzato su armi e materiale connesso in linea con la decisione 2011/137/PESC</p> <p>Conferma dell'embargo di armi imposto con la Risoluzione ONU S/Res/1970(2011)</p> <p>Deroga all'embargo di armamenti e materiale connesso per il materiale militare destinato alla sicurezza e al disarmo delle autorità libiche, nonché di armi leggere e di piccolo calibro ad uso esclusivo del personale delle Nazioni Unite.</p> <p>Deroga all'embargo di armamenti e materiale connesso per il materiale e alle attrezzature a fini militari e di sicurezza o per assistenza alle autorità libiche in vista del disarmo del Paese.</p>
SIERRA LEONE	<p>Risoluzione ONU S/Res/1171 (1998)</p> <p>Posizione comune 1998/409/PESC</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1940 (2010)</p> <p>Decisione 2010/677/PESC</p>	<p>Embargo su forniture di armi e restrizioni su movimentazione di soggetti di forze non governative.</p> <p>Embargo su forniture di armi e materiale connesso.</p> <p>Abroga la risoluzione ONU S/Res/1171 (1998) e pone termine con effetto immediato alle misure restrittive alla fornitura di armi e materiale connesso.</p> <p>Abroga la posizione comune 1998/409/PESC e pone termine con effetto immediato all'embargo sull'exportazioni di armi e materiale connesso.</p>
SOMALIA	<p>Risoluzione ONU S/Res/733 (1992)</p> <p>Regolamento (CE) n. 147/2003</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1356 (2001)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1844 (2008)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1916 (2010)</p> <p>Posizione comune 2002/960/PESC</p> <p>Posizione comune 2009/138/PESC</p>	<p>Embargo generalizzato su tutte le forniture di armamenti.</p> <p>Embargo su armi e materiale connesso.</p> <p>Eccezioni per attrezzature militari non letali ad uso umanitario e di protezione.</p> <p>Conferma l'embargo generalizzato imposto dalla precedenti risoluzioni ONU.</p> <p>Rinnova le eccezioni per attrezzature militari non letali ad uso umanitario e di protezione.</p> <p>Conferma dell'embargo su armi e materiale connesso.</p> <p>Abroga la Posizione comune 2002/960/PESC e costituisce un embargo totalitario sugli armamenti e materiale connesso.</p>

Paesi	Provvedimento	Divieti
	<p>Decisione 2010/126/PESC</p> <p>Decisione 2010/231/PESC</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1972 (2011)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2002 (2011)</p>	<p>Conferma ed estensione validità della Posizione comune 2009/138/PESC.</p> <p>Abroga la Posizione comune 2009/138/PESC e costituisce un embargo sugli armamenti e materiale connesso fatta eccezione per quelli diretti all'AMISOM e gli armamenti e materiali connessi non letali destinati ad uso umanitario.</p> <p>Conferma dell'embargo su armi e materiale connesso secondo le precedenti risoluzioni ONU S/Res 1844 (2008) e 1916(2010)</p> <p>Prevede l'applicazione delle misure imposte dalla Risoluzione S/Res/1844 (2008) a persone fisiche e giuridiche che violino l'embargo di armi e materiale connesso, compiano atti che minaccino la pace, la stabilità ovvero la sicurezza, impediscano l'assistenza umanitaria e/o violino le leggi internazionali applicabili.</p>
SUDAN	<p>Risoluzione ONU S/Res/1556 (2004)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1591 (2005)</p> <p>Posizione comune 2005/411/PESC</p> <p>Regolamento CE n. 131/2004 e successive modifiche</p> <p>Decisione 2011/423/PESC</p> <p>Regolamento UE n. 1215/2011</p>	<p>Embargo parziale su fornitura di armi a forze non governative.</p> <p>Estensione dell'embargo (incluso il Governo del Sudan).</p> <p>Embargo sulle forniture di armamenti e materiale connesso.</p> <p>Embargo sulle forniture di armamenti e materiale connesso.</p> <p>Embargo sulle forniture di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo ed abroga la Posizione comune 2005/411/PESC</p> <p>Divieto di concessione, vendita, fornitura, fabbricazione ed uso di armamenti e materiale connesso</p>
ZIMBABWE	<p>Posizione comune 2004/161/PESC</p> <p>Posizione comune 2008/135/PESC</p> <p>Posizione comune 2009/68/PESC</p> <p>Posizione comune 2010/121/PESC</p> <p>Decisione 2011/101/PESC</p> <p>Regolamento CE n.314/2004³</p> <p>Decisione 2012/97/PESC</p>	<p>Divieto di vendita allo Stato di armamenti ed attrezzature per repressione interna.</p> <p>Conferma ed estensione validità Posizione 2005/792/CFSP.</p> <p>Proroga misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe.</p> <p>Proroga misure restrittive fino al 20 febbraio 2011.</p> <p>Proroga misure restrittive fino al 20 febbraio 2012</p> <p>Embargo generalizzato su tutte le forniture di armamenti e materiale connesso.</p> <p>Proroga misure restrittive fino al 20 febbraio 2013</p>

³ Ultima modifica: Regolamento (UE) n. 174/2011 della Commissione del 23 febbraio 2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 341/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe.

Allegato II

Informazioni riguardanti i Paesi stranieri verso i quali HT ha richiesto di conoscere l'esistenza di Limitazioni, così come definite nel Report.

Paesi	Provvedimento	Divieti
ARABIA SAUDITA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
COLOMBIA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
COREA DEL SUD	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
EGITTO	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
ETIOPIA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
INDONESIA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
MALESIA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
MAROCCO	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
MESSICO	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
PANAMA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
SINGAPORE	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
SULTANATO DELL'OMAN	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
THAILANDIA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
UZBEKISTAN	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
VIETNAM	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	